



COMUNE DI MORDANO

Provincia di Bologna

Cap. 40027, Via Bacchilega n. 6

Tel. 0542/56911 – Fax 56900

E-Mail: urp@mordano.provincia.bologna.it

Sito Internet: www.comunemordano.it

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 12/02/2009

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2009 -

L'anno **Duemilanove** addì **dodici** del mese di **Febbraio** alle ore **18:00** nella Casa comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

ANDALO' ROBERTO	Presidente	Presente
RAVALDI ANDREA	Assessore	Presente
ANDALO' GIOVANNI	Assessore	Presente
ARMATI SILVIA	Assessore	Assente
GALLIGNANI LUISA	Assessore	Presente
PIRAZZOLI STEFANIA	Assessore	Assente
GOLINI STEFANO	Assessore	Presente

Totale presenti **5**

Totale assenti **2**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale PUPILLO MARCELLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDALO' ROBERTO nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 4 della L. 421/1992, e il D.lvo 504/1992, così come modificato ed integrato dalle Leggi 556/1996 e 662/1996, relativi all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)

Visto l'art. 58 della Legge 446/1997 contenente modifiche alla disciplina dell'I.C.I.

Richiamata la deliberazione di G.C. n.102 del 21/12/2007 con la quale si stabiliva l'aliquota ICI per l'anno 2008

Visto il D.L. 92/2008 convertito dalla legge 126/2008 che esclude dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze con esclusione degli immobili di categoria A/1 , A/8, A/9

Visto l'art. 77 bis comma 30 del D.L.112/2008 convertito in legge 133/2008 che blocca l'aumento dei tributi locali

Tenuto conto che l'Amministrazione intende avvalersi anche per l'anno 2009 della facoltà prevista in ordine alla diversificazione dell'aliquota

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende aumentare la maggiore detrazione da euro 61,98 ad euro 103,29 da aggiungere alla detrazione per abitazione principale di euro 103,29 per alcune categorie di contribuenti: *Pensionati - nuclei disagiati . famiglie con portatori di handicap o anziani non autosufficienti*

Rilevato come la misura dell'aliquota e la ulteriore sopradetta detrazione di imposta garantiscono uno stabile equilibrio di bilancio

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi

DELIBERA

- 1) **di stabilire, per l'anno 2009, l'aliquota ordinaria ai fini ICI nella misura del 6,3 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
- 2) **di stabilire, per l'anno 2009, l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari, classificate o classificabili nella categoria catastale A (diverso da A10), adibite ad unità abitativa e relative pertinenze, mantenute sfitte o a disposizione e secondo le ulteriori indicazioni riportate nell'allegato sub. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
- 3) **di stabilire, per l'anno 2009, un'aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille**, esclusivamente in favore di:
 - a) persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A, escluso A10, (come definite dall'art. 18 del vigente Regolamento ICI) e relative pertinenze (come definite dall'art. 26 del vigente Regolamento ICI) direttamente adibite ad abitazione principale da parte del proprietario;
 - b) soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei sopra indicati soggetti e per le relative pertinenze (come definite dall'art.26 del vigente Regolamento ICI);
- 4) **di stabilire per l'anno 2009 un'aliquota dello 0,1 per mille**, in deroga al limite minimo come stabilito dal D.Lgs. 504/92, ai sensi dell'art. 2 c.4 della L. 431/1998, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 431/1998, previamente trasmessi al Comune. *(Per permettere l'applicazione dell'aliquota agevolata, i contratti tipo definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 431/1998, dovranno essere depositati in Comune a cura delle organizzazioni stesse e trasmessi all'Ufficio Tributi. L'aliquota potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata - ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell'aliquota dello 0,1 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata- ogni anno presentino all'Ufficio Tributi apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, L. 431/1998. L'aliquota dello 0,1 per mille dovrà essere applicata in ragione del periodo dell'anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle previsioni della L. 431/1998 e sopra indicate. Effettuare la comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota dello 0,1 per mille. Nel caso la comunicazione venga presentata prima della scadenza della seconda rata ma dopo il termine di pagamento della*

prima, quest'ultima disposizione si interpreta nel senso che il contribuente ha il diritto di applicarsi l'aliquota dello 0,1 per mille solo per il secondo semestre. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni);

- 5) **di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2009 in euro 103,29;**
- 6) di concedere un'ulteriore detrazione di euro 103,29 (su base annua e limitatamente all'abitazione principale) in favore dei soggetti che entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se hanno acquisito un diritto reale di proprietà o di usufrutto successivamente al 30 giugno 2009) presentino all'Ufficio Tributi idonea dichiarazione indicante il possesso dei requisiti o condizioni sotto indicate. Nel caso la comunicazione venga presentata prima della scadenza della seconda rata ma dopo il termine di pagamento della prima, quest'ultima disposizione si interpreta nel senso che il contribuente ha il diritto di applicarsi la detrazione solo per il secondo semestre.
- a. Condizione generale: possesso (a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale tale da generare l'insorgenza della soggettività passiva) del solo immobile adibito ad abitazione principale, ed eventualmente delle relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), autonomamente iscritte in Catasto.
- b. Ulteriori condizioni:
- famiglie con un reddito complessivo del nucleo familiare (reddito complessivo IRPEF al netto della casa di abitazione principale) non superiore a euro 8.500,00 annui per ciascuno dei primi quattro componenti, oltre a euro 3.000,00 annui per ogni ulteriore componente;
 - famiglie con un reddito complessivo non superiore a euro 35.000,00 annui con un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, oppure con un disabile con handicap grave (L. 104/92) o invalidità dei 2/3 o superiore. Il limite di reddito complessivo viene elevato a euro 45.000,00 annui per le famiglie con più di quattro componenti tra cui un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente ovvero con un disabile con handicap grave (L. 104/92) o invalidità dei 2/3 o superiore.
 - L'ulteriore detrazione spetta in ragione del periodo di possesso annuo per il quale siano vantate le predette condizioni;

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, all' unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Identificazione e definizione delle ipotesi per le quali si applica l'ICI al 7 per mille per l'anno 2009.

Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'ICI al 7 per mille nell'anno 2009 le unità immobiliari, adibite ad abitazione e relative pertinenze, mantenute sfitte o a disposizione.

Rientrano, pertanto, nel novero delle fattispecie suddette le seguenti:

- A) unità immobiliare destinata ad abitazione e relative pertinenze non locata perché tenuta a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all'abitazione principale, anche se per quest'ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione. L'aliquota è applicabile qualora l'abitazione e relative pertinenze risultino non locate con regolare contratto registrato;
- B) abitazione concessa in uso gratuito a NON familiare (secondo la nozione contenuta all'art. 433 del codice civile e considerando familiari anche i parenti di secondo grado in linea retta, cioè nonno/nipote) o a familiare che NON risiede in detta abitazione in base alle risultanze anagrafiche

Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'ICI al 7 per mille, invece, le seguenti altre fattispecie:

- a) unità immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale, regolarmente locate, come attestabile sulla base di idoneo contratto;
- b) unità immobiliari date in uso gratuito ad un proprio familiare (secondo la nozione contenuta all'articolo 433 del codice civile e considerando familiari anche i parenti di secondo grado in linea retta, cioè nonno/nipote), a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dalla iscrizione anagrafica;
- c) una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune (*ove non sussistano le condizioni indicate all'articolo 12 comma 1 lettera c) del vigente Regolamento ICI, tali da consentire l'applicazione del trattamento dell'abitazione principale*);
- d) i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno nel quale l'alloggio è rimasto non locato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI
ANNO 2009 -

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. NR.267 / 2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Marco Casolini

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
ANDALO' ROBERTO

Il Segretario Comunale
Dott. PUPILLO MARCELLO

=====

Questa deliberazione

viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
16/02/2009 al **03/03/2009**

Dalla residenza municipale, addì **16/02/2009**

Il Segretario Comunale
Dott. PUPILLO MARCELLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA':

- La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 267 / 2000

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 267 / 2000

Addì, 12/02/2009

Il Segretario Comunale
Dott. PUPILLO MARCELLO

=====